

almeno, tutti i romanisti) sanno che ciò può essere anche sostenibile (sebbene sia improbabile) in ordine alla procedura *per legis actiones*, mentre è insostenibile in ordine alla procedura *per formulas*, in cui la *litis contestatio* nulla aveva a che fare con i *testes*. E il bello è che anche il Roncagli lo sa, salvo che non se ne cura affatto e tutto supera con un paio di memorabili capoversi (p. 41): « Qui sarebbe il caso di accendere, con von Jhering, uno di quei suoi famosi sigari tanto preziosi nelle indagini intorno alla storia del diritto là dove le fonti scarseggiano o addirittura mancano completamente. I membri della *testatio* non erano affatto quei muti fantasmi che ne ha fatto la dottrina tradizionale: io sono certo che, per contro, codesti *cives* avevano per così dire voce in capitolo, e che la loro funzione di portatori della coscienza sociale veniva meno solo allorché, *ordinato iudicio*, le parti non avrebbero più avuto bisogno di essere protette dal proprio gruppo contro abusi magistratuali. Ripeto, non ho prove storiche di codesta mia affermazione, ho soltanto una prova critica: quella tratta dal significato generale della *testatio*, svolta al paragrafo precedente in base a dati sicuri e squisitamente storici: quando s'aggiunga che la storia, e specialmente quella romana, *non facit saltus*, sembra lecito affermare che, perciò, la prova qui fornita, se pur vogliamo definirla critica, non è perciò meno aderente alla realtà ».

Continuare non serve. Forse non inesattamente rileva, a un certo punto (p. 28 nt. 39), l'a. che, « mentre l'astronomia ha avuto in Copernico il proprio legislatore, la legislazione attende ancora il proprio astronomo ». Per quel che riguarda il diritto romano, l'astronomo può darsi che manchi, ma un astrologo, orsù, par che ci sia.

5. LASCIAR STARE IL DANTE.

Non sembra, ahimé, che cinquanta e più anni di rinnovato fervore romanistico abbiano sensibilmente scosso la opaca indifferenza che, nei riguardi delle nostre ricerche, mostrano in generale studiosi e operatori del diritto moderno. Quando questa ignoranza dei nostri testi più elementari non si traduce in silenzio, essa si risolve, ed è peggio, in reboanti salve di retorica e in disordinati affastellamenti di notizie.

L'esempio più recente che mi è venuto per le mani è quello di un manuale italiano di procedura civile, assai diffuso tra i pratici (Cioffi, *Commento teorico-pratico del Codice di procedura civile* [3 voll.,

* In *Labeo* 3 (1957) 421.

1957]), ove si legge (1. 2 s.), e non voglio qui risparmiare neanche un rigo, questo aureo « pezzo » di bravura storico-giuridica.

« Il nostro processo sorse prevalentemente dal diritto romano, dal diritto di quel popolo che, fra i suoi contemporanei, maggiori ebbe il senso e la squisitezza della razionalità, requisiti intrinseci di potenziale universalità . . . I *reges* romani erano capi della comunità, nella quale il *pater familias* esercitava, senza forme particolari, sui sottoposti (della assai estesa famiglia) un'ampia *potestas*, non esclusa quella di giudice. Con lo svolgersi ed accrescersi della comunità e dei suoi rapporti, si perviene alla disciplina delle *legis actiones*, mercè le quali il litigio fu da prima portato innanzi al Re, in seguito innanzi al console, e più tardi ancora innanzi al pretore. La decisione non era soggetta ad appello . . . La contestazione consumava l'azione, precludendone un'ulteriore proposizione. L'esecuzione avveniva *per manus iniunctionem*. Segue, in tempo successivo, la procedura *per formulas*, nella quale il pretore, udite le parti, decide se debba, nella fattispecie, accordarsi l'azione, formulando, in caso affermativo, per iscritto, la formula *in iure* e rimettendo, poscia, la istruzione e decisione (*in iudicio*), al giudice, che era un privato cittadino (*ordo iudiciorum privatorum*).

Con la legge *Aebutia*, fu attribuito al pretore anche di emanare, all'atto della sua nomina, un editto del programma, che conteneva norme del processo, non scompagnate da norme sostanziali, onde è che, anche attraverso questa nuova manifestazione, egli, quanto limitate e scultoree erano le norme, concorse alla creazione di un equo diritto, aderente alle situazioni non previste (diritto pretorio).

Rinomati Giurisperiti vanta l'era repubblicana. Succeduto e fondato da Augusto l'Impero, fu data al Corpo delle Leggi una organica mirabile sistemazione; emersero, in tale epoca, gigantesche figure di giuristi, alla cui preparazione non certo erano rimasti estranei i giuristi dell'era repubblicana. Leggi e Commenti (glossa) furono di tale profondità da costituire oggetto di studio da parte di tutti i popoli civili. Celebre fu la scuola di Irnerio a Bologna. Più ricco ancora di opere, qualificate universalmente monumentali per la ricerca filologica e storica del diritto romano, fu il secolo XVI. Ma, a tanto fulgore, con la caduta dell'Impero di Occidente (anno 476 d. C.), successe il periodo medievale, e barbari e arretrati sistemi processuali furono introdotti, nei quali, sullo sfondo religioso, si innestavano crudeli sperimenti di fiamme o acque bollenti ».

Ogni commento stonerebbe. Ma forse non stonerà, sia pure a titolo di utopistico vagheggiamento, il richiamo della reazione che, nel rac-

conto di Franco Sacchetti, ebbe Dante Alighieri verso un fabbro, che recitava malamente i suoi versi.

« Quando ebbe desinato, esce di casa ed avviarsi per andare a fare la faccenda, e, passando per porta San Pietro battendo ferro un fabbro sulla incudine, cantava di Dante come si canta uno cantare, e trasmestava i versi smozzicando e appiccicando, che pareva a Dante ricever da quello grandissima ingiuria. Non dice altro, se non che s'accosta alla bottega del fabbro, là dove avea di molti ferri, con che faceva l'arte; piglia Dante il martello e gettalo per la via, piglia le tenaglie e getta per la via, piglia le bilance e getta per la via, e così gettò molti ferri. Il fabbro, voltosi con atto bestiale, dice: 'Che diavol fate voi? Siete voi impazzito?'. Dice Dante: 'O tu che fai?'. 'Fo l'arte mia, dice il fabbro, e voi guastate le mie masserizie gittandole per la via'. Dice Dante: 'Se tu non vuoi ch'io guasti le cose tue, non guastare le mie'. Disse il fabbro: 'O che vi guasto?'. Disse Dante: 'Tu canti il libro, e non lo di' com'io lo feci: io non ho altra arte, e tu me la guasti'. Il fabbro gonfiato, non sapendo rispondere, raccoglie le cose e torna al suo lavoro; e se volle cantare, cantò di Tristano e di Lancelotto e lasciò stare il Dante ».

6. LE REGOLE DELLA CACCIA.

Il corso istituzionale dettato da Edoardo Volterra a Roma (V. E., *Corso di Istituzioni di diritto romano* [Roma, s.d. ma dal 1959] pp. 724 del primo volume finora pubblicato) è uscito, come talvolta si usa, a dispense ed è tuttora incompleto, mancando di qualche centinaio di pagine del primo volume e di tutto il secondo volume. È bene tener presente, a questo proposito, quanto scrive l'a. nella Premessa (p. 3). Si tratta di una raccolta di lezioni, « così come sono state impartite dalla cattedra », e l'opera dovrà essere integrata da un secondo volume « destinato a completare dal punto di vista scientifico la parte didattica » mediante l'« indispensabile » corredo di annotazioni bibliografiche e critiche.

Chi scrive è tra i pochissimi che, al di fuori degli studenti romani, si siano procurati i fogli di stampa man mano che uscivano. Egli, naturalmente, li ha letti e tenuti sul tavolo con piena consapevolezza di quanto l'a. aveva avvertito nella citata Premessa, mai pensando ad imbastire una recensione, che sarebbe stata quanto meno intempestiva. Ma

* In *Labeo* 7 (1961) 268.